

# Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

#### COPIA CONFORME

# SETTORE 2^ BILANCIO – PROGRAMMAZIONE - TRIBUTI - ECONOMATO - RISORSE UMANE

## **DETERMINAZIONE**

N.138 del 15-12-2020 N. del Registro generale

Oggetto:

COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

#### PREMESSO che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, confermato dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di categoria non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto Funzioni locali, il quale, all'art. 67, disciplina le nuove modalità di costituzione del fondo per le risorse decentrate, che vengono, per quanto qui interessa, sinteticamente riportate:

- 1) a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL del 22.01.2004 relative all'anno 2017. Tali risorse confluiscono nell'unico importo consolidato.
- 2) l'importo di cui sopra viene, inoltre, stabilmente incrementato:
- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intra in ragione d'anno;
- a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, di un importo su base annua pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015.
- 3) in aggiunta alle risorse stabili, è possibile incrementare il fondo con importi variabili di anno in anno come segue:
- dei risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999 relativi all'anno 2017;
- in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, di un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime normative;
- delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000, con i vincoli di destinazione indicati (Messi notificatori);
- eventuali risorse residue stabili non integralmente utilizzate negli anni precedenti;
- degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, oltre il rateo di tredicesima;

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

RILEVATO che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 nel rispetto delle norme sopracitate;

DATO ATTO che la quantificazione delle risorse per l'anno 2020, è effettuata tenendo conto di quanto stabilito dal nuovo CCNL 2016/2018 ed in particolare:

- a) sono state riportate le risorse stabili di cui indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, pari ad € 170.746,07;
- b) le stesse sono state incrementate, ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a), b):
- di un importo su base annua pari a  $\in$  83,20 per le unità di personale destinatarie di tale contratto in servizio alla data del 31.12.2015, pari ad  $\in$  5.657,60;
- dell' importo pari alle differenze tra gli incrementi contrattuali a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono state calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi (01/01/2016, 01/01/2017 e 01/04/2018) per un importo pari a € 2.602,43;

RILEVATO che alle somme succitate si aggiungono, nell'anno 2020, i seguenti ulteriori incrementi di parte stabile:

• lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni ad personam non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di 13^ mensilità, € 7.939,88;

DATO ATTO che sono state inserite le risorse variabili relative agli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2 lett. b) dell'art. 67, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale, oltre il rateo di tredicesima mensilità, pari ad  $\in 23,17$ ;

DATO ATTO che tra le risorse che vengono rese disponibili sulla base di specifiche previsioni di legge rientrano gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del D.LGS 50/2016 e gli incentivi relativi al recupero dell'evasione dei tributi comunali, reintrodotti con l'art. 1 comma 1091 della Legge 145/2018, entrambi, che possono essere riconosciuti a determinato personale sulla base di criteri definiti da apposito regolamento. I suddetti, secondo quanto da ultimo sostenuto dalla Corte Conti Sezioni Riunite n. 6 del 10 aprile 2018 e della legge stessa 145/2018, devono ritenersi non soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017;

#### VERIFICA LIMITE TRATTAMENTO ACCESSORIO

Premesso che gli incrementi:

- per rinnovi contrattuali, di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 67 del CCNL 21/05/2018:
- per specifiche disposizioni di legge, ex art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, sono esclusi dal computo del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, di cui in premessa, per disposizione normativa o consolidato orientamento della Corte dei Conti.

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;

CONSIDERATO che, come da verbale della Conferenza Stato-Città tenutasi in data 30 gennaio u.s., la novella normativa su evidenziata è stata oggetto di apposita circolare interpretativa in data 31.05.2020, la quale ha chiarito che anche le disposizioni in materia di trattamento accessorio contenute nell' art. 33 del D.L. 34/2019, si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale (art. 1, comma 2), ossia il 20.04.2020 e che viene fatto salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Quindi il limite iniziale non è oggetto di riduzioni in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatisi in vigenza dell'art. 33 del citato D. L. 34/2019;

RILEVATO che in conformità alla suddetta circolare si è proceduto al computo dell'adeguamento del limite in esame ed in particolare:

- alla comparazione del trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2020 con quello del 2016;
- al calcolo del personale in servizio al 31.12.2018 raffrontato con quello 2020 (comprensivo delle assunzioni previste), dai quali si evince che non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, anche in considerazione dell'adeguamento del limite definito alla luce delle citate disposizioni.

ATTESO che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a

consuntivo sulla base dei dati dotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento.

## UTILIZZO VINCOLATO

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:

- 1. Euro 45.398,04 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- 2. Euro 22.088,08 per indennità di comparto (quota a carico fondo);

DATO ATTO che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2020 si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

RITENUTO, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 179.006,10 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2020", allegato A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

EVIDENZIATO che, per effetto dell'utilizzo vincolato delle voci relative a progressioni economiche e comparto, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € 111.519,98;

CONSIDERATO che il presente atto verrà trasmesso al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 21.05.2018.

#### Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il vigene CCNL Comparto Funzioni Locali;

#### **DETERMINA**

- 1) Tutto quanto in narrativa riportato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Costituire, per le motivazioni sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2020, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato A) al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI  $\in$  186.945,98 di cui soggette al limite  $\in$  178.685,95; non soggette a limite  $\in$  8.260,03;

RIDUZIONE RISORSE STABIILI € 7.939,88

RISORSE VARIABILI € 23,17 di cui soggette a limite € 23,17

RIDUZIONE RISORSE VARIABILI € 23,17

TOTALE risorse soggette a limite (stabili e variabili)  $\in 178.709,12$  TOTALE decurtazioni  $\in 7.963,05$  +
TOTALE risorse non soggette a limite (stabili e variabili)  $\underbrace{\in 8.260,03}_{\text{$\neq$179,006,10}} =$ 

- 3) Al fine di garantire il rispetto del limite complessivo al salario accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, nella somma delle sue macro componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, fondo per il lavoro straordinario), entro il tetto del salario accessorio dell'anno 2016, non è ad oggi necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, tenuto conto anche dell'adeguamento del limite ex articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., e relativo decreto ministeriale attuativo, il cui computo è stato effettuato, alla luce delle disposizioni ad oggi note.
- 4) In via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato:
- € 45.398,04per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- € 22.088,08 per indennità di comparto (quota a carico fondo).
- 5) Risultano presuntivamente disponibili per la contrattazione integrativa dell'anno 2020 € 111.519,98;
- 5) Attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 179.006,10 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020 ed afferenti la spesa del personale.
- 6) Precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 67, comma 3, lettera c) e art. 68 comma 4 del CCNL 2016/2018 relative, rispettivamente, a disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge all'eventuale integrazione, sulla base della contrattazione, della componente variabile sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;
- 7) Di trasmettere il presente atto al Revisore dei conti per le verifiche di competenza e alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 4 e 7 del CCNL 18.05.2018, al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL.
- 8) Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore 2^ Bilancio - Programmazione - Tributi Economato - Risorse Umane F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERI:

## REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

15-12-2020

Il Responsabile del Settore 2^ Bilancio - Programmazione - Tributi Economato - Risorse Umane La presente è copia conforme all'originale Camerino, 15-12-2020

> Il Responsabile del Settore 2^ Bilancio - Programmazione - Tributi Economato - Risorse Umane Dr. Giuliano Barboni

# Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 43

Camerino, 07-01-2021

Il Responsabile del Settore 2^ Bilancio - Programmazione - Tributi Economato - Risorse Umane F.to Dr. Giuliano Barboni